



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 30 del 15/02/2012 - 23/02/2012</b> <b>Udienza pubblica del 13/12/2011</b>
<b>Massima n.1:</b>	<p><b>Titolo</b> Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Agevolazioni fiscali - Imprese aventi sede legale in un Comune montano - Contributo in forma di credito di imposta sull'IRPEG e sull'IRAP pagate nel corso del 2011 - Rinvio a successiva deliberazione della Giunta regionale per la determinazione delle modalità di applicazione del beneficio - Ricorso del Governo - Eccezioni di irrilevanza per impugnazione prematura - Reiezione.</p> <p><b>Testo</b> Va respinta l'eccezione di inammissibilità per impugnazione prematura - in quanto l'eventuale vulnus alle competenze statali si determinerebbe solo dopo l'individuazione da parte della Giunta regionale di condizioni, limiti e modalità di concessione del beneficio - perché la questione di legittimità costituzionale è rivolta nei confronti di una legge regionale vigente e, quindi, la sua attualità è in re ipsa; inoltre qualora non fosse stata impugnata, l'eventuale conflitto di attribuzione, proposto successivamente alla delibera di Giunta con la quale fossero stati definiti i termini concreti di concessione del beneficio, sarebbe inammissibile in quanto proposto nei confronti di un atto direttamente applicativo di preesistenti disposizioni legislative non impuginate.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b> legge della Regione Sardegna 19/01/2011 n. 1 art. 3</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Costituzione art. 23 Costituzione art. 117 co. 1 Costituzione art. 117 co. 2 statuto regione Sardegna art. 3 statuto regione Sardegna art. 10</p>



<p><b>Massima n. 2:</b></p>	<p><b>Titolo</b>          Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Agevolazioni fiscali - Imprese aventi sede legale in un Comune montano - Contributo nella forma di credito di imposta sull'IRPEG e sull'IRAP versate nel corso del 2011 - Rinvio a successiva deliberazione della Giunta regionale per la determinazione delle modalità di applicazione del beneficio - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica della norma impugnata - Assoluta marginalità della modificazione e ininfluenza rispetto ai motivi di censura - Trasferimento della questione sul testo attualmente vigente.</p> <p><b>Testo</b>          Malgrado l'avvenuta modificazione della norma, in considerazione della assoluta marginalità di essa (che consiste nella variazione della previsione di spesa annua connessa all'attuazione della disposizione legislativa in questione che passa, per ciascun anno, da euro 10.000.000,00 ad euro 2.000.000,00) e della sua indifferenza rispetto ai motivi di censura dedotti dal ricorrente, la questione può essere trasferita sul testo attualmente vigente.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b>          legge della Regione Sardegna 19/01/2011 n. 1 art. 3</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>          Costituzione art. 23          Costituzione art. 117 co. 1          Costituzione art. 117 co. 2          statuto regione Sardegna art. 3          statuto regione Sardegna art. 10</p>
<p><b>Massima n. 3:</b></p>	<p><b>Titolo</b>          Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Agevolazioni fiscali - Imprese aventi sede legale in un Comune montano - Contributo, nella forma di credito di imposta, pari al venti per cento di quanto effettivamente versato a titolo di imposte sui redditi ed IRAP nel corso del 2011, fino al tetto massimo di 10.000 euro - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario dello Stato per assenza di specifica autorizzazione contenuta in una legge statale - Esorbitanza dalle competenze legislative regionali in materia tributaria e violazione delle disposizioni statutarie che consentono esenzioni e agevolazioni alle sole nuove imprese - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle restanti censure.</p> <p><b>Testo</b>          E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, che, per ridurre le diseconomie a carico delle imprese presenti nei comuni montani della Sardegna, prevede un contributo nella forma del credito di imposta in quanto la disposizione legislativa si riferisce per due volte al sistema impositivo: nella determinazione dell'entità del beneficio (il 20 per cento delle imposte pagate) e nell'individuazione del rapporto debitorio da cui l'impresa può defalcare l'importo del beneficio</p>



	<p>concesso. Allo stato attuale della normativa regionale, non sussistono tributi regionali propri (nel senso di tributi istituiti e disciplinati dalla Regione) che possano essere considerati ai fini della detta agevolazione e, quindi, deve ritenersi che essa si riferisca a tributi erariali, compresi i tributi regionali cosiddetti derivati, cioè istituiti e disciplinati con legge statale, il cui gettito sia attribuito alla Regione. Da tale considerazione, poichè la previsione di un'agevolazione tributaria nella forma del credito di imposta applicabile a tributi erariali costituisce un'integrazione della disciplina dei medesimi tributi erariali, deriva l'affermazione della illegittimità costituzionale della disposizione in scrutinio per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dato che, in assenza di specifica autorizzazione contenuta in una legge statale, detta normativa viola la competenza accentrata in materia di «sistema tributario dello Stato».</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b>  legge della Regione Sardegna 19/01/2011 n. 1 art. 3</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  Costituzione art. 117 co. 2  Costituzione art. 117 co. 1  statuto regione Sardegna art. 3  statuto regione Sardegna art. 10</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b>  Trattato sul funzionamento dell'Unione europea art. 53  Trattato sul funzionamento dell'Unione europea art. 64</p>

**Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca**



*Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca*  
tel 091.7074836 – e.mail: [beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it](mailto:beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it)  
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo  
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail [urp@ull.regione.sicilia.it](mailto:urp@ull.regione.sicilia.it)